

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modifi- cato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3271-B)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4, 6, 7
Cardetti Giorgio (PSI)	7
Ferrara Giovanni (PCI)	6
Soddu Pietro (DC)	4
Tassi Carlo (MSI-DN)	4, 6
Zampieri Amedeo (DC)	7
Zoso Giuliano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scien- tifica e tecnologica</i>	5
Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,30.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3271-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 febbraio 1989 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1990.

Comunico che, in data odierna, le Commissioni V e VII hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre la Commissione XI ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, sia precisato che gli specifici requisiti sono quelli già previsti da norme vigenti ».

Riferirò personalmente sulle modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

All'articolo 1, al comma 1, è stata aggiunta una disposizione in base alla quale, per i soggetti destinatari delle norme, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti. Qualche

collega ha avanzato perplessità in relazione a tale modifica, ma personalmente ritengo che non sia possibile dubitare della sua legittimità, mentre naturalmente la valutazione in ordine all'opportunità della sua introduzione rimane libera, e rientra nella ordinaria dialettica politica.

Al comma 2 dell'articolo 1 è stata introdotta dal Senato la non revocabilità dell'opzione dopo il collocamento fuori ruolo, che giudico una precisazione del tutto opportuna.

Nel comma 3 dell'articolo 1 vi sono soltanto modifiche secondarie.

Il Senato ha aggiunto l'articolo 2 contenente disposizioni relative alla categoria dei professori universitari associati, cui vengono estese determinate agevolazioni, o condizioni favorevoli, proprie dello *status* dei professori ordinari. Come relatore, non posso che valutare favorevolmente l'integrazione costituita dall'articolo 2 introdotto dal Senato.

L'articolo 3, infine, concerne la copertura finanziaria.

In conclusione, raccomando alla Commissione l'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato, le quali sono state dettate da apprezzabili ragioni. Un'approvazione definitiva del provvedimento in esame è auspicabile sia per evidenti ragioni di economia legislativa, sia in considerazione del fatto che il Governo, attraverso il ministro competente, ha già manifestato l'intenzione di attivarsi per introdurre ulteriori modifiche relative allo *status* dei professori universitari nell'ambito di alcune iniziative legislative. Eventuali miglioramenti ed integrazioni normative per la categoria dei professori universitari potranno quindi, a mio avviso,

essere introdotti nell'ambito della discussione di altri provvedimenti; raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CARLO TASSI. Già in una precedente occasione avevo svolto considerazioni relative alla situazione che si verrà a creare in avvenire in conseguenza del forte allungamento della durata della vita nei prossimi cinquanta anni, stimato nelle analisi compiute dalle associazioni internazionali delle assicurazioni. Se si vorrà tener conto, nell'ambito delle attività governativa e legislativa, del dato che ho citato, probabilmente tutte le carriere dovranno essere allungate, prevedendosi un aumento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Mi sembra che il provvedimento in esame rechi già un'indicazione di questo tipo; non sono di conseguenza contrario al testo in discussione, visto che mi fa inorridire la possibilità di « decapitare » l'intelligenza, l'esperienza, la cultura, la capacità di insegnamento di validi professori, soltanto per ragioni di età. Ricordo che, per esempio, il professor Olivecrona dovette smettere di insegnare e lavorare in Svezia a settant'anni, in base alle norme vigenti in quel paese, e si dovette trasferire in Svizzera, dove poté continuare ancora ad operare, beneficiando l'umanità.

Pur non essendo, quindi, contrario al provvedimento nel suo complesso, sono tuttavia preoccupato in relazione ad una norma che sembra quasi richiamare la clausola della nazione più favorita: mi riferisco all'aggiunta introdotta dal Senato nel comma 1 dell'articolo 1, in base alla quale vengono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti. Ritengo, infatti, che già costituisca un trattamento favorevole la facoltà di opzione prevista allo stesso comma — pur condividendo, ripeto, la possibilità di con-

tinuare ad utilizzare la cultura e l'esperienza di anziani professori universitari — e che quanto previsto nella modifica introdotta dal Senato in ordine ad eventuali trattamenti economici più favorevoli sia da considerarsi in contrasto con le attuali generali indicazioni in ordine all'esigenza di ridurre la spesa pubblica.

È degli ultimi giorni la notizia che sarà probabilmente necessaria una manovra finanziaria pesantissima, di ben 45 mila miliardi, per la quale il responsabile del Ministero del tesoro ha parlato della necessità di « interventi chirurgici in sala operatoria, senza anestesia » per il popolo italiano. Ritengo pertanto che non si possa, proprio ora, procedere all'approvazione di una norma che risulta in contrasto con le gravi esigenze della finanza pubblica, fornendo in tal modo un cattivo segnale da parte nostra.

Per tale motivo, anche se voterò a favore del provvedimento nel suo complesso, preannuncio la presentazione di un emendamento che, anche se non sarà accolto dalla Commissione, testimonia la sensibilità del gruppo movimento sociale italiano-destra nazionale, oltreché ai problemi della cultura, anche a quelli della finanza pubblica.

PIETRO SODDU. Desidero alcuni chiarimenti in merito al rapporto esistente fra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2; più precisamente vorrei sapere se esistano differenze con la normativa vigente e se tale articolo comprenda tutti i professori associati.

PRESIDENTE. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 tende ad estendere l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 ai professori associati collocati a riposo in base alle norme attualmente vigenti; essa quindi attribuisce, per finalità perequative, efficacia retroattiva alla disposizione di cui al comma 1. È evidente poi che l'articolo in questione si riferisce a tutte le categorie di professori associati.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età ed ha effetto dall'anno accademico successivo.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il settantesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'arti-

colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il sessantanovesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

L'onorevole Tassi ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 2:

ART. 2.

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candidato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 3:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990 in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica »; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento « Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche » per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 ccantonamento « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica » per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIOVANNI FERRARA. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge all'ordine del giorno confermando il proprio atteggiamento favorevole già manifestato durante la prima lettura del testo.

CARLO TASSI. Anche il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame.

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1990

AMEDEO ZAMPIERI. Annunzio il voto favorevole del gruppo democristiano.

GIORGIO CARDETTI. Anche il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari » *(Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3271-B):*

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13

Hanno votato sì 24

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Binetti, Capiello, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Ciocchi Carlo Alberto, D'Onofrio, Ferrara, Franchi, Frason, Gei, Gitti, Labriola, La Ganga, Mastrantuono, Mazzuconi, Pazzaglia, Perani, Riggio, Soddu, Tassi, Vecchiarelli e Zampieri.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 19 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO